

**ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA IN MATERIA
DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI
NELL'AMBITO DELL'AREA DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI PRATO**

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili ed individuando criteri e modalità per l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle stesse.
2. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'Art.1 e 2 L. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni sono considerati servizi essenziali nel comparto Regioni - Autonomie Locali – Area dirigenziale:
 - a) stato civile e servizio elettorale;
 - b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
 - c) attività di tutela della libertà personale e della sicurezza pubblica;
 - d) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
 - e) servizi del personale;
 - f) servizi culturali.

Art. 3


Prestazioni indispensabili

1. Nell'ambito dei servizi di cui all'Art. 2 del presente accordo sono garantite le prestazioni minime indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati con le modalità di cui al successivo comma.
2. Il contingente di dirigenti esonerato dallo sciopero è stabilito con programmazione annuale da parte del Comitato di Direzione, il quale provvederà a garantire la presenza in servizio di almeno quattro dirigenti, scelti a rotazione tra i responsabili delle prestazioni indispensabili connesse ai servizi essenziali.

Art. 4

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'Art. 2 del presente Accordo sono tenute a darne comunicazione al Servizio Personale (che provvederà a comunicare lo sciopero ai Responsabili dei Servizi essenziali per gli adempimenti di competenza) con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dall'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro.
2. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente.
3. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; la proclamazione



e la revoca degli scioperi relativi a vertenze con singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati.

4. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
 - a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore);
 - b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
 - c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative;
 - e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1 del presente articolo;
 - f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
5. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e locale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e, negli altri casi, dagli enti competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
6. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
 - a) dal 10 al 20 agosto;
 - b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 - c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
 - d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
 - e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
7. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.

Art. 5

Procedura di raffreddamento e di conciliazione

1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione; in particolare in caso di conflitto sindacale di rilievo locale il soggetto incaricato di svolgere tali procedure di conciliazione il Prefetto di Prato.
2. In caso di controversie locali il Prefetto di Prato provvede alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
3. Il tentativo di conciliazione si considera espletato ove il Prefetto non abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
4. Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
5. Dell'esito del tentativo di conciliazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato; viceversa nel caso di esito negativo dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo.
6. Il verbale di cui al punto 5 del presente articolo dovrà essere inviato alla Commissione di Garanzia.
7. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
8. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussista obbligo di reiterare la procedura

di cui al presente articolo. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'Art. 4 comma 7.


Art. 5 bis Comunicazione all'utenza

1. I Responsabili dei servizi di cui all'Art. 2 sono tenuti a comunicare agli utenti 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero i servizi pubblici essenziali che vengono garantiti e per ciascuno di essi le relative prestazioni indispensabili nonché l'orario di erogazione del servizio.
2. Tale informazione deve avvenire con l'affissione di cartelli indicanti la chiusura totale/parziale o il regolare funzionamento del servizio e con adeguata comunicazione all'Ufficio stampa

Art. 6 Norme finali

1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente accordo e della L. 146/90 si applicano gli Articoli 4 e 6 della stessa e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione anche nel caso di azioni di sciopero proclamate nell'ambito di vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali nel caso in cui agli stessi siano stati conferite funzioni dirigenziali.

12216, 15 gennaio 2003

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top left is a signature that appears to be 'P. 12216'. Below it are three more distinct signatures, each written in a cursive style. The signatures are arranged in a vertical column on the left side of the page, with the top signature being the most prominent.